



COMUNE DI BUCCINASCO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA NOMINA, LA
COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI GARA PER LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE E PER LA DETERMINAZIONE DEI
COMPENSI DEI COMMISSARI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 11/12/2019

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento delle commissioni giudicatrici nonché i compensi dei relativi componenti nelle procedure di gara per lavori, servizi e forniture, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione alla luce della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.

Articolo 2 – Commissione giudicatrice e seggio di gara

1. Nelle procedure di gara da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il responsabile del settore interessato, nomina una commissione giudicatrice, come disposto dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dai concorrenti. Per la valutazione della documentazione amministrativa il RUP può procedere ai sensi del successivo comma 2.

2. Nelle procedure da aggiudicarsi col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il RUP nomina un seggio di gara, composto da due o più dipendenti del Comune, che lo assistano nella valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte economiche presentate dai concorrenti.

Articolo 3 – Composizione della commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre o, nel caso in cui la valutazione delle offerte appaia particolarmente complessa, pari a cinque. E' possibile nominare altresì un segretario verbalizzante, scelto tra i dipendenti del Comune.

2. In tutte le procedure di gara i componenti della commissione giudicatrice, incluso il presidente, possono essere individuati sia tra il personale del Comune nel rispetto dei criteri indicati al successivo articolo 4, sia all'esterno del Comune, tra soggetti in possesso di specifica professionalità nell'ambito oggetto dell'appalto/concessione da affidare.

Articolo 4 – Criteri per la selezione

1. I componenti interni sono individuati tra il personale dipendente del Comune, incluso il personale in comando presso l'Ente, in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- essere inquadrato almeno nella categoria C; per il ruolo del Presidente essere inquadrato nella categoria D;
- diploma di istruzione secondaria di II grado, di durata quinquennale;
- adeguata conoscenza della materia oggetto dell'affidamento;
- assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi, comminate nell'ultimo biennio.

Non possono far parte della commissione giudicatrice il RUP della gara, l'assistente al RUP, il direttore dell'esecuzione del contratto e chiunque abbia svolto o è previsto che svolgerà un incarico tecnico o amministrativo formalmente conferito relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

2. I componenti esterni sono individuati tra soggetti in possesso di specifiche professionalità connesse con l'oggetto dell'appalto/concessione e possono essere, a titolo esemplificativo:

- professionisti iscritti nei rispettivi albi/ordini;
- funzionari/dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici, in possesso dei requisiti minimi di cui al precedente comma 1;
- altri soggetti in possesso di comprovata esperienza nel settore interessato.

Articolo 5 – Cause di incompatibilità, requisiti di moralità e obblighi di pubblicazione

1. I componenti delle commissioni giudicatrici, sia interni sia esterni, devono essere in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di cui agli artt. 42 e 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 35-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. In particolare non possono far parte delle commissioni giudicatrici, neppure in qualità di segretario verbalizzante:

- a) coloro che abbiano direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità o indipendenza nel contesto della procedura di gara o che si trovino in una delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7 del DPR 62/2013. Il divieto opera altresì quando la partecipazione alla commissione giudicatrice possa coinvolgere interessi di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale, come disposto dalle linee guida ANAC n. 5;
- b) coloro i quali si trovano in una delle cause di astensione previste dall'art. 51 del codice di procedura civile;
- c) coloro i quali, nel biennio precedente all'indizione della gara, hanno rivestito cariche pubbliche in Comune;
- d) coloro che si trovano in conflitto di interesse per rapporto di parentela, entro il quarto grado, o per altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti all'indizione della gara, con gli amministratori del Comune o con il RUP della gara di cui trattasi;
- e) coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso con dolo o colpa grave, accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- f) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con DPR n. 309/1990, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- g) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla precedente lettera f);
- h) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 11 comma 1, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, comma 2, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché dall'art. 2635 del codice civile;
- i) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. n.

109/2007 e s.m.i.; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. n. 24/2014;

l) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a 6 mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla precedente lettera h);

m) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a 2 anni di reclusione per delitto non colposo;

n) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (Codice antimafia).

2. Il divieto di cui al precedente comma 1, lettere g), h), i), l) m) e n) non si applica quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, comma 7 del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

3. Successivamente alla nomina, il Presidente e i commissari, anche interni, presa visione dell'elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta per la gara di cui trattasi, dichiarano ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, utilizzando il modulo appositamente predisposto, l'inesistenza delle summenzionate cause di incompatibilità e astensione.

4. Sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" sono pubblicati il provvedimento di nomina della commissione e i *curricula* dei commissari.

Articolo 6 – Funzionamento della commissione giudicatrice

1. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

2. Per la nomina a commissari di funzionari/ dipendenti di altre amministrazioni, è necessario acquisire preventivamente il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.

3. La commissione opera secondo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di quelle contenute nel disciplinare/lettera di invito. Nell'espletamento della sua attività, la commissione giudicatrice deve perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, di trasparenza delle procedure e di *par condicio* tra i concorrenti. Nella valutazione delle offerte tecniche, la commissione gode di piena autonomia rispetto alla stazione appaltante.

4. Alla commissione giudicatrice potrà essere altresì richiesto di supportare il RUP nella valutazione dell'anomalia delle offerte di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. Al termine della procedura di gara, la commissione giudicatrice trasmette i verbali di gara con la graduatoria finale al RUP competente per i relativi adempimenti.

6. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione è convocata la medesima commissione giudicatrice, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione o nell'operato della commissione.

Articolo 7 - Compensi

1. Ai componenti interni delle commissioni giudicatrici non spetta alcun compenso, rientrando tale attività nei compiti istituzionali.

2. Ai componenti esterni sarà riconosciuto un compenso omnicomprensivo secondo le indicazioni riportate di seguito, tenuto conto del grado di complessità della gara, del *curriculum* dei commissari ed eventualmente del ruolo svolto nella commissione (presidente o commissario):

	Da 1 a 5 offerte da esaminare	Da 6 a 10 offerte da esaminare	Più di 10 offerte da esaminare
Procedure per lavori < € 1.000.000,00 e procedure per servizi e forniture < soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	Da € 250,00 a € 500,00	Da € 500,00 a € 1.000,00	Da € 1.000,00 a € 1.500,00
Procedure per lavori pari o > €1.000.000,00 e procedure per servizi e forniture pari o > soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	Da € 500,00 a € 1.000,00	Da € 1.000,00 a € 1.500,00	Da € 1.500,00 a € 2.000,00

3. Le spese relative ai compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici sono inserite nel quadro economico dell'appalto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Articolo 8 – Norme di coordinamento e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.
2. Qualora intervenissero modifiche dell'apparato normativo di riferimento in contrasto con le norme di cui al presente regolamento, nelle more dell'adeguamento di quest'ultimo, troverà applicazione la normativa sovraordinata.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.